

**SCHEMA DI CONVENZIONE**

**SCHEMA DI CONVENZIONE**

**PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "NOME PROGETTO"**

**COD. CUP .....**

**NELL'AMBITO DELL'AVVISO RISERVATO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE INNOVATIVE DI CO-PROGETTAZIONE LEGATE ALLA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' FISICA MOTORIA A SUPPORTO DELLA DISABILITA' E DELLA INCLUSIONE SOCIALE NEL TERRITORIO DELLA ZONA FIRENZE**

**TRA**

la Società della Salute di Firenze (C.F. - P.IVA 94117300486) con sede legale in Piazza della Signoria n. 1 Cap 50122 - Firenze, per il tramite del suo Direttore, dott. Marco Nerattini nato a Porretta Terme (BO) il 5 agosto 1963 e domiciliato per la carica presso la sede operativa di Viale della Giovine Italia, n. 1/1, in qualità di soggetto attuatore del progetto **"NOME PROGETTO"** - Codice CUP ....

**E**

e il Dott. ...., C.F. ...., P.IVA..... nato il ..... a ..... (FI) e residente a .....(FI) in Via ..... n. ....  
[se persona giuridica] in qualità di rappresentante legale di .....,  
C.F./P.IVA .....con sede legale in .....Via.....n....., d'ora in poi denominato ETS;

**Premesso che**

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale, ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative;
- con l'approvazione del Codice del Terzo Settore (CTS) D.lgs. n.117/2017, attuativo del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, la collaborazione tra le Amministrazioni Pubbliche (AP) e gli Enti del Terzo Settore (ETS), diviene la modalità ordinaria per la programmazione e la progettazione degli interventi necessari alla soddisfazione degli interessi generali, individuati dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore;
- il Legislatore, per favorire una generalizzata attività di collaborazione tra l'Amministrazione Pubblica e Terzo Settore, ha introdotto gli istituti della co-programmazione e della co-progettazione, previsti dall'art. 55 del D.lgs n 117/2017;
- ai sensi del Titolo VII del Codice del Terzo Settore e delle disposizioni previste sul procedimento amministrativo, di cui alla legge n. 241/1990 e ss. mm., con delibera n. 6 del 17 marzo 2022 la Giunta Esecutiva della Società della Salute di Firenze (SdS) ha approvato l'Avviso pubblico per la presentazione di proposte innovative di co-progettazione legate

alla promozione dell'attività fisica motoria a supporto della disabilità e della inclusione sociale nel territorio della Zona Firenze;

- il Responsabile del Procedimento (RUP) è stato individuato nel Direttore della Società della Salute di Firenze che si è avvalso di una Commissione tecnica per la selezione delle proposte progettuali ammesse alla fase di co-progettazione;

#### **Rilevato**

- che la verifica del possesso di requisiti di ordine generale, tecnico-professionali e di esperienza specifica di cui all'art. 5 dell'Avviso, oltreché la regolarità formale della domanda presentata e delle relative autodichiarazioni dell'ETS ha dato esito positivo;

#### **Richiamato**

- il verbale della Commissione tecnica validato e sottoscritto dal RUP con il quale il Progetto **"NOME PROGETTO"**, ottenuto il punteggio pari a ....., secondo i criteri di cui agli artt. 8 e 9 dell'Avviso, è stato ammesso alla fase di co-progettazione;
- il/i verbale/i del tavolo di co-progettazione che ha/hanno portato alla completa definizione del progetto stesso;
- il provvedimento del Direttore n. .... del ....., con il quale il Progetto **"NOME PROGETTO"** è stato approvato.

Tutto ciò premesso, visto e considerato quanto sopra

**si conviene quanto segue**

#### **Art. 1 - Oggetto della convenzione**

La presente convenzione regola la collaborazione fra Società della Salute di Firenze ed ETS diretta alla realizzazione del progetto **"NOME PROGETTO"**.

#### **Art. 2 – Obblighi dell'ETS**

##### **2.1. L'ETS si impegna:**

- ad accettare senza riserva alcuna l'Avviso pubblicato ed i relativi allegati;
- a garantire che le proprie finalità statutarie siano coerenti con l'ambito oggetto del progetto;
- a garantire il possesso dei requisiti generali, professionali e di esperienza specifica, secondo quanto richiesto dall'Art. 5 dell'Avviso, per tutta la durata del progetto;
- a garantire il rispetto degli obblighi a tutela dei lavoratori e della sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/08;
- ad adempiere a tutti gli obblighi in materia di previdenza e assistenza infortunistica, assicurativa, e a rispettare le norme per il diritto al lavoro dei disabili nei confronti dei propri dipendenti;
- a rispettare, nei confronti del personale volontario, le norme contenute nel D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, "Codice del Terzo settore";
- a stipulare adeguata polizza che assicuri il proprio personale ed i volontari inseriti nelle attività contro gli infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della Legge 11 agosto

1991 n. 266. La SdS è da considerarsi quindi esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dei soggetti erogatori per qualsiasi causa nell'attuazione del progetto e da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere a terzi durante il periodo di svolgimento del progetto;

- a svolgere le attività co-progettate con le modalità convenute e per il periodo concordato;
- ad apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie concordate in sede di co-progettazione.
- ad acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 (GDPR) come specificato nell'Avviso, garantendo, all'interno della propria organizzazione, il pieno rispetto delle disposizioni sul trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. Ue 2016/679;
- a garantire il rispetto della normativa vigente sulle misure di contrasto al diffondersi della pandemia da Covid-19;
- a provvedere alla formazione degli operatori su precauzioni e procedure di prevenzione anti contagio secondo la normativa nazionale e regionale vigente in materia;
- a garantire ai propri operatori la dotazione di idonei DPI specifici per la prevenzione dal contagio;
- a partecipare a momenti di programmazione, coordinamento e verifica previsti dalla SdS;
- a partecipare a momenti di condivisione progettuale inerenti la metodologia e le modalità di realizzazione degli interventi promossi dalla SdS;
- ad uniformare la metodologia dell'intervento alle indicazioni tecnico-operative formulate dalla SdS.

### **Art. 3 – Durata della convenzione**

La presente Convenzione avrà durata fino al 31.12.2022.

Le parti possono congiuntamente prevedere il prolungamento della convenzione e lo slittamento del termine finale, compatibilmente con la disponibilità residua delle risorse finanziarie stanziato, qualora, per cause non dipendenti dalla volontà delle parti, non sia stato possibile concludere il progetto entro i termini previsti.

### **Art. 4 – Risorse messe a disposizione dalle parti**

Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, la SdS e l'ETS mettono a disposizione risorse umane (personale retribuito, formatori, consulenti esterni, altro personale retribuito, personale volontario), beni mobili strumentali (attrezzature, materiali e forniture), beni immobili e/o risorse finanziarie secondo quanto riportato nel "Piano economico-finanziario" di cui all'Allegato 4 della manifestazione di interesse.

### **Art. 5 – Contributo per la realizzazione degli interventi**

Il contributo economico di Euro ..... sarà riconosciuto ed assegnato dalla SdS Firenze a titolo di co-finanziamento e rimborso spese per il progetto "**NOME PROGETTO**".

Le risorse stanziato saranno corrisposte nel seguente modo:

- a) acconto di Euro ....., pari al 20% della quota di co-finanziamento complessivamente riconosciuta dalla SdS;
- b) saldo pari a Euro ..... a conclusione del progetto, previa relazione dettagliata delle attività svolte, corredata dalla rendicontazione analitica delle spese sostenute e dai dati quantitativi a loro volta eventualmente supportati da immagini fotografiche o brevi video a testimonianza dell'operato.

L'ETS garantisce la tracciabilità dei flussi finanziari ed a tale scopo utilizzerà il C/C indicato nel "Modulo conto corrente dedicato" di cui all'Allegato 5 della manifestazione di interesse.

#### **Art. 6– Rendicontazione e pagamenti**

Saranno ammessi esclusivamente giustificativi di spesa intestati al soggetto co-progettante, trasmessi via PEC all'indirizzo [segreteria@pec.sds.firenze.it](mailto:segreteria@pec.sds.firenze.it)

In caso di interruzione dei progetti per motivi non riconducibili alla volontà dell'ETS, la SdS si riserva la possibilità di prorogare il progetto oppure di riparametrare il contributo sull'attività svolta.

Nel caso non venga presentato il rendiconto richiesto secondo le modalità riportate nel comma b) dell'Art. 5 della presente Convenzione, la SdS non corrisponderà il saldo previsto ed escluderà l'ETS da eventuali successive procedure di co-progettazione.

Una volta validato il rendiconto da parte della SdS, l'ETS dovrà emettere fattura elettronica con le modalità previste dalla legislazione vigente indirizzata a:

Società della Salute di Firenze

Viale della Giovine Italia 1/1 - 50122 Firenze (FI)

Codice Fiscale 94117300486

Codice Univoco da indicare nel flusso di fatturazione elettronica IPA: UFGYXG

Codice CUP .....

Descrizione: *AVVISO CO-PROGETTAZIONE 2022*

Il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

#### **Art. 7 – Cause di risoluzione**

7.1. La mancata attivazione del progetto nei tempi e modalità previste, così come la mancata osservanza degli altri obblighi previsti dalla presente Convenzione, può rappresentare causa di risoluzione della convenzione da parte della SdS.

7.2. È vietato cedere anche parzialmente la presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate alla SdS.

7.3 È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della proposta progettuale, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

7.4. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'ETS assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare alla SdS le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal presente articolo.

#### **Art. 8 - Verifiche da parte della Società della Salute di Firenze**

La Società della Salute di Firenze verifica che l'operato dell'ETS sia coerente con i contenuti e le modalità di attuazione del progetto e nel pieno rispetto dell'Avviso di riferimento e della normativa vigente in materia.

### **Art. 9 – Revisione della convenzione.**

Nel corso di svolgimento del progetto, la SdS si riserva di riaprire il tavolo di co-progettazione con l'ETS per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle modalità di intervento alla luce di sopraggiunte e motivate esigenze. La revisione potrà essere richiesta motivatamente anche dall'ETS ed in tal caso la SdS potrà accettare o meno la proposta.

### **Art. 10 - Recesso dalla convenzione**

Ciascuna delle parti può recedere dalla presente Convenzione con un preavviso di almeno 21 giorni. Nel caso receda la SdS, verrà riconosciuto all'ETS una quota del co-finanziamento riparametrata sulla base delle attività svolte.

### **Art. 11 - Disposizioni sul trattamento dei dati personali**

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa posta a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Reg. UE 2016/679 (GDPR), il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per le finalità previste dall'Avviso e limitatamente al perseguimento degli scopi ivi indicati.

Titolare del trattamento è la Società della Salute di Firenze, che garantisce il trattamento nel rispetto del segreto di ufficio nonché dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione delle disposizioni normative citate, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati. I dati saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento di dette finalità e nel rispetto degli obblighi di legge.

Il trattamento dei dati verrà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l'eventuale elaborazione dei dati per finalità ulteriori quali quelle statistiche o di ricerca avverrà garantendo l'anonimato.

La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione di obblighi di legge o di regolamento. Gli eventuali soggetti esterni coinvolti nelle attività di trattamento saranno formalmente designati quali Responsabili.

I soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati si impegnano e sono obbligati a ritenere coperto da riservatezza ogni elemento costitutivo, integrativo, connesso o in relazione ai dati personali che il Titolare metterà a disposizione per lo svolgimento delle attività di cui al presente avviso e nel perseguimento delle relative finalità.

Il trattamento potrà riguardare i dati personali di cui all'art. 4 n. 1 del Reg. UE 2016/679 ivi compresi quelli di cui alle categorie particolari previsti dall'art. 9, par. 1 del medesimo regolamento.

La Società della Salute di Firenze stabilisce che il punto di contatto con gli interessati è rappresentato dal suo Responsabile della protezione dei dati contattabile al seguente recapito email: [sds@dpo-rpd.eu](mailto:sds@dpo-rpd.eu).

L'interessato potrà in ogni momento esercitare i propri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR contattando direttamente il Responsabile della protezione dei dati. L'interessato, inoltre, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Gli operatori con cui la SdS si convenziona saranno individuati, con nomina da parte della SdS stessa, quali Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679.

### **Art. 12 - Domicilio e comunicazioni**

Per tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dalla presente Convenzione o che comunque si rendessero necessarie in connessione con la medesima, sia in sede amministrativa che in sede contenziosa, la Società della Salute di Firenze elegge domicilio presso la propria sede operativa.

Tutte le comunicazioni inerenti la presente Convenzione dovranno avvenire via PEC all'indirizzo [segreteria@pec.sds.firenze.it](mailto:segreteria@pec.sds.firenze.it)

In tutte le comunicazioni di cui al presente Progetto deve essere inserita nell'**OGGETTO** la dizione **"NOME PORGETTO - CO-PROGETTAZIONE 2022"**

**Art. 13 – Rinvio alla normativa**

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si fa riferimento alla normativa vigente in materia, nonché a quanto previsto nell'Avviso pubblicato con delibera di Giunta Esecutiva n. 6 del 17 marzo 2022.

**Art. 14 - Esenzione di imposta**

La presente Convenzione è esente da qualsiasi tipo di imposta o tassa ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

**Art. 15 - Foro competente**

Per ogni controversia che dovesse insorgere con riferimento alla presente convenzione è competente il Foro di Firenze.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firenze li \_\_\_\_\_

Per l'ETS

\_\_\_\_\_

Per il l'Ente attuatore

Direttore della Società della Salute di Firenze

\_\_\_\_\_ -